

Roma 23 febbraio 2005.

Prot. n. 804/2005/F/laa
Circolare n. 5/2005

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p.c.

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

OGGETTO: Tassa di concessione governativa – Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 – Comunicazioni.

Caro Presidente,

Ti comunico che sulla **Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 24 del 31 gennaio 2005**, è stato pubblicato il **Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione” (All. 1 in estratto)** con il quale è stato previsto l’aumento da €129,11¹ a €168,00², della tassa di concessione governativa, di cui all’**art. 8 , 6° comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221**³.

./.

¹ Tariffa approvata con il **Decreto Ministeriale 20 agosto 1992** – Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.

² **Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 – Allegato 2-ter** – “Modifiche alle tasse sulle concessioni governative – Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative” – TITOLO VII – art. 22 “Professioni, arti e mestieri”.

³ **Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221** “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” – Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1950, n. 112.

Dalle disposizioni riportate si evince che il suddetto Decreto Legge entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione (**31 gennaio 2005**) ed è fatto obbligo a chiunque spetti (Ordini provinciali) di osservarlo e di farlo osservare.

Pertanto:


1) L'aumento di tale tassa decorre, come espressamente riportato, a partire dal 1° febbraio 2005;

2) Rientrano in tale aumento le domande di iscrizione presentate a decorrere dalla data di cui al punto 1.

Non rientrano, quindi, nella previsione del presente decreto, tutte le domande presentate entro il 31 gennaio 2005 così come non devono essere richieste le integrazioni di importo a coloro che abbiano effettuato il versamento della suddetta tassa prima del 1° febbraio 2005.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)



All. 1

laa